

Requisiti tecnici per l'accesso alle Detrazioni Fiscali Ecobonus e Superbonus 110%

Spett.le clientela,

in seguito alla emanazione del DM 6 agosto 2020 informiamo che l'agevolazione consiste in una **detrazione** dall'Irpef o dall'Ires ed è concessa quando si eseguono **interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti**. In generale, le detrazioni sono riconosciute per:

- La riduzione del fabbisogno energetico per il riscaldamento
- Il miglioramento termico dell'edificio (coibentazioni - pavimenti - finestre, comprensive di infissi)
- L'installazione di pannelli solari
- **La sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.**

La detrazione spetta, inoltre, per

- L'acquisto e la posa in opera di schermature solari;
- L'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
- L'acquisto, l'installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo a distanza degli impianti di riscaldamento, produzione di acqua calda o climatizzazione delle unità abitative;
- L'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti;
- L'acquisto di generatori d'aria calda a condensazione; la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con apparecchi ibridi costituiti da pompa di calore integrata con caldaia a condensazione

Il trattamento dell'acqua* rientra nelle nuove detrazioni fiscali del 110%, come citato al comma d.ii dell'art. 5 del D.M. 6 agosto 2020:

(fonte: Agenzia delle Entrate

<https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/detrazione-riqualificazione-energetica-55-2016/cosa-riqualificazione-55-2016>

Le detrazioni, da ripartire in 10 rate annuali di pari importo, variano a seconda che l'intervento riguardi la singola unità immobiliare o gli edifici condominiali e dell'anno in cui è stato effettuato.

Condizione indispensabile per fruire dell'agevolazione è che gli interventi siano eseguiti su unità immobiliari e su edifici (o su parti di edifici) esistenti, di qualunque categoria catastale, anche se rurali, compresi quelli strumentali per l'attività d'impresa o professionale.

L'agevolazione può essere richiesta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2020*. Per la maggior parte degli interventi la detrazione è pari al 65%, per altri spetta nella misura del 50%.

*esteso al 31 dicembre 2021 – vedi dopo.

In particolare, dal 1° gennaio 2018 la detrazione è pari al 50% per le seguenti spese:

- Acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi e di schermature solari
- **Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto** (dal 2018 gli impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe A sono esclusi dall'agevolazione). Invece, se oltre a essere in classe A sono anche dotati di sistemi di termoregolazione evoluti è riconosciuta la detrazione più elevata del 65%.
- Acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Interventi condominiali

Regole, tempi e misure diverse sono previste, invece, per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici condominiali o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per questi interventi si possono usufruire detrazioni più elevate (del 70 o del 75%) quando si riescono a conseguire determinati indici di prestazione energetica. Esse vanno calcolate su un ammontare complessivo non superiore a 40.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio.

Per gli interventi sulle parti comuni degli edifici condominiali che si trovano nelle zone sismiche 1, 2 e 3, finalizzati congiuntamente alla riduzione del rischio sismico e alla riqualificazione energetica, è prevista una detrazione ancora più alta, pari a:

- 80%, se i lavori determinano il passaggio a una classe di rischio inferiore
- 85%, se gli interventi determinano il passaggio a due classi di rischio inferiori.

Anche per questi interventi la detrazione è ripartita in 10 quote annuali di pari importo ma si applica su un ammontare delle spese non superiore a 136.000 euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.

Cessione del credito e opzione per il contributo sotto forma di sconto

Ai sensi dell'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Decreto Rilancio), i soggetti che negli anni 2020 e 2021 sostengono spese per gli interventi di riqualificazione energetica possono optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

- a. per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari
- b. per la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

SUPERBONUS 110%

Il Decreto Rilancio (D.M. 6 agosto 2020 – *“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”* disponibile in **gazzetta ufficiale**), nell'ambito delle misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, **ha incrementato al 110%** l'aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, a fronte di specifici interventi in ambito di efficienza energetica, di interventi di riduzione del rischio sismico, di installazione di impianti fotovoltaici nonché delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (cd. Superbonus).

Art. 5 Spese per le quali spetta la detrazione

d) *interventi impiantistici concernenti la climatizzazione invernale e/o la produzione di acqua calda e l'installazione di sistemi di building automation attraverso:*

i. fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, nonché delle opere idrauliche e murarie necessarie per la realizzazione a regola d'arte di impianti solari termici organicamente collegati alle utenze, anche in integrazione con impianti termici;

ii. smontaggio e dismissione dell'impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale, fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche, delle opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d'arte, di impianti di climatizzazione invernale con impianti di cui all'art. 2, comma 1, lettera e).

Sono altresì ricomprese le spese per l'adeguamento della rete di distribuzione e diffusione, dei sistemi di accumulo, dei sistemi di trattamento dell'acqua, dei dispositivi di controllo e regolazione nonché dei sistemi di emissione;

Il Superbonus, agevolazione prevista dal Decreto Rilancio, si aggiunge agli interventi di riqualificazione energetica (c.d. Ecobonus) con due importanti novità:

- elevando al 110% l'aliquota di detrazione delle spese per interventi di efficienza energetica
- estendendo l'agevolazione alle seconde case

I dispositivi di trattamento dell'acqua – già previsti in tutte le leggi e norme che regolamentano l'efficienza energetica degli edifici (DPR 412/93, DMiSE 26/6/15 "Dei requisiti minimi" ex DPR 59/09, DPR 74/13 "libretto d'impianto", nuova UNI CTI 8065:2019), rientrano a pieno titolo non solo negli Ecobonus, ma anche nel Superbonus come interventi aggiuntivi (c.d. interventi trainati) perché tecnologie green.

Per concludere, a partire dal 1° luglio 2020 fino al 31 dicembre 2021, **si applica l'aliquota del 110% anche ai dispositivi* preposti a filtrazione, condizionamento chimico, addolcimento** a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi principali (c.d. interventi trainanti) quali:

- Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari

La presente Nota informativa non vuole sostituirsi alla consultazione del DM 6 agosto 2020, di cui consigliamo la lettura del testo completo.



*Vai all'elenco dei dispositivi e sistemi Facot per il Trattamento dell'Acqua

